

glie d'uno di quelli Coloni partorisce per qualche caso nelle Terre d'altro Signore, il Fanciullo nulladimeno appartiene a quello nelle cui Terre vive il Padre, e benchè un Padrone delle Terre stesse possa vendere un Colono, che gli appartenga, non per questo può venderlo solo, e separato dalla Terra per la quale è obbligato.

Un Contadino non può avere franchiggia in una Città, prima d'essere stato fatto libero dal suo Signore; ma se avviene, che abbia dimorato dieci anni in qualche Città, senza essere stato richiesto dal suo Signore, e sia divenuto artefice, o datosi all'impiego del Mare allora è considerato libero, come lo è parimente quello, che abbia vissuto vent'anni in un Villaggio fuori delle Terre del suo Signore, o sia passato a servire nelle Armate.

Quanto alle Leggi in ordine a Caccia, e Pesca, ciascheduno, che abbia Feudo libero può fare l'una, e l'altra nelle proprie Terre, e li Nobili, e Signori hanno il privilegio di fare la Caccia nelle Terre incolte entro lo spazio di dieci miglia dalla loro giurisdizione, eccettuatine i luoghi riserbati al Re. Possono pescare ne' Laghi, e Fiumi, che non sono destinati al divertimento di Sua Maestà, imperocchè, se un Nobile cacciatore ammazza ne' luoghi stabiliti per li piaceri del Re, è condannato a pagare mille, Risdaleri per ogni Cervo, ottocento per un Daino, quattrocento per ciascheduna Lepre, e dugento per ogni Cigno, Oca, Anitra, Pernice, o altro Uccello. Chiunque è con-